



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Perugia

SECONDA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4988/2016** promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. NEGRINI BRUNO e dell'avv. NEGRINI STEFANO (*C.F._1*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NEGRINI BRUNO

ATTORE/I

contro

CP_2 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO FRANCESCA e dell'avv. MAZZI STEFANO (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; *CP_3* (*C.F._3*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in PIAZZA PICCININO 9 06100 PERUGIApresso il difensore avv. COLOMBO FRANCESCA

DONDI SPA (C.F. *P.IVA_3*), con il patrocinio dell'avv. DEPRETIS FRANCESCO e dell'avv. PONTI ANDREA (*C.F._4*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA BALDESCHI N.2 PERUGIApresso il difensore avv. DEPRETIS FRANCESCO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 06/03/2025 che si intende qui interamente richiamato.

IN FATTO E DIRITTO

1. Il presente contenzioso, che viene ora in decisione, deriva da un rapporto contrattuale complesso, o più precisamente da un insieme di contratti, fra loro collegati, intercorsi fra l'attuale attrice [...] *Controparte_1* e le attuali convenute Dondi s.p.a. e *CP_2*

Nelle intenzioni originarie delle parti, il tutto mirava alla realizzazione di un fabbricato di notevoli dimensioni (superficie totale coperta mq 3690) adibito ad opificio industriale, in località Ospedalicchio di Bastia Umbra.

Proprietaria ed utilizzatrice finale del fabbricato sarebbe stata Dondi s.p.a. per la sua produzione industriale di macchine agricole..

Il progetto prevedeva che l'edificio sarebbe stato realizzato per intero assemblando elementi prefabbricati; questi sarebbero stati appositamente prodotti da *Controparte_1* nei propri stabilimenti, e successivamente messi in opera sul terreno dalla stessa *CP_1*

2. Pur trattandosi di un progetto sostanzialmente unitario, così come unitario sarebbe stato il fabbricato una volta eseguito, dal punto di vista contrattuale esso è stato diviso in due parti, convenzionalmente denominate “Fase Uno” e “Fase Due”. In questo contesto, tuttavia, il termine “fase” non alludeva ad una successione cronologica nella realizzazione del progetto, quanto ad una divisione spaziale e ad una diversità di *iter* giuridico.

Era previsto, infatti, che il fabbricato unitario sarebbe stato realizzato su due porzioni di terreno, ovviamente contigue fra loro, ma provenienti da due proprietà diverse; esse sarebbero state poi acquistate da Dondi.

La prima di dette porzioni apparteneva a *CP_2* e fra quest'ultima e Dondi era convenuto che la stessa *CP_2* assumesse, nei rapporti con *CP_1* il ruolo di committente della costruzione ed acquirente dei relativi materiali prefabbricati; dopo di che *CP_2* avrebbe ceduto a Dondi il suolo insieme alla porzione di fabbricato che nel frattempo vi sarebbe stata realizzata; e questo era ciò che le parti denominavano “Fase Uno”.

La seconda porzione di terreno apparteneva ad un altro soggetto, estraneo alla presente controversia. In questo caso Dondi avrebbe acquistato il terreno ancora inedificato, e nei rapporti con *CP_1* avrebbe svolto in prima persona il ruolo di acquirente dei materiali e di committente dei successivi lavori di montaggio; e questo era ciò che le parti denominavano convenzionalmente “Fase Due”.

A parte le suddette distinzioni sul piano contrattuale, le lavorazioni commesse a *CP_1* si sarebbero svolte – e, sino all’insorgenza del presente contenzioso, si erano effettivamente svolte – di pari passo per le due cosiddette “fasi”. Una articolazione dal punto di vista cronologico si manifestava, semmai, in altro senso, parallelamente per le due cosiddette “fasi”. Ci si riferisce qui al fatto che, per comprensibili ragioni tecniche, la realizzazione dei componenti prefabbricati presso lo stabilimento del produttore *CP_1* doveva precedere, ed essere portata a termine, prima che si procedesse alla loro messa in opera sul terreno.

Una ulteriore suddivisione dell’opera – quanto a cronologia e ad *iter* giuridico - si ravvisa in ciò: che le parti hanno fatto contratti distinti per la lavorazione degli elementi delle “*fondazioni*” e per quella delle “*strutture*” (intendendosi per tali le parti in elevazione rispetto alla quota del terreno).

3. In concreto, la successione degli atti rilevanti ai fini della presente controversia è stata la seguente.

Gli accordi originari si sono inizialmente tradotti in due scritture private, entrambe in data 21.11.2011 ed entrambe intitolate “*Ordine di fornitura con posa in opera di strutture prefabbricate CP_1*” .

La prima scrittura riguardava la Fase Uno ed in essa appariva come acquirente e committente *CP_2* (doc. 1 della produzione dell'attrice *CP_1*; la seconda riguardava la Fase *Part* ed in essa appariva come acquirente e committente Dondi (documento 2 della produzione dell'attrice *CP_1*).

La prima scrittura (quella riguardante la Fase Uno) era sottoscritta anche dal legale rappresentante di Dondi con l'indicazione “*P.P.V.*”, che significa (come è incontrovertibile) “*per presa visione*”.

La seconda scrittura (quella riguardante la Fase Due) conteneva la seguente clausola “*Il presente contratto assume validità solo nel caso in cui la committente confermerà l'ordine, per cui le successive date della pianificazione dell'intervento verranno definite al momento della conferma d'ordine da parte della committente*”.

Nell'aprile 2013 vennero formate altre due scritture private, di contenuto analogo alle precedenti, ma riferite alle “*fondazioni*” (rispettivamente della Fase Uno e della Fase Due).

La prima scrittura, datata 10 aprile 2013, tra *CP_1* e *CP_2*, riguardava la Fase Uno e non vi appariva la controfirma di Dondi (doc. 3 della produzione *CP_1*).

La seconda scrittura, datata 23 aprile 2013, tra *CP_1* e Dondi, riguardava la Fase Due, e non conteneva alcuna riserva che ne subordinasse l'efficacia ad una futura “*conferma*” da parte dell'acquirente (doc. 4 della produzione dell'attrice).

4. Alle scritture sinora citate hanno fatto seguito, nei rapporti fra le parti, altri atti ed eventi – dei quali, nella misura in cui siano rilevanti, si parlerà appresso – sino a che, con una lettera in data 28 febbraio 2014, rispondendo alla richiesta di *CP_1* di un nuovo atto a parziale modifica dei precedenti, Dondi si è espressa come segue:

“In riscontro alla Vostra mail Vi comunichiamo che, in riferimento al nostro progetto di investimento... i rapporti contrattuali con la Parte_2 sono radicalmente mutati. Di conseguenza è nostra intenzione, una volta perfezionati gli attuali accordi con CP_2 provvedere direttamente alla scelta dei vari fornitori e realizzare direttamente il nuovo insediamento produttivo. Quindi... la Vostra azienda sarà tenuta in debita considerazione nella valutazione delle offerte che ci perverranno. Da qui nasce la richiesta di un Vostro preventivo, ad integrazione di quello già fornito” (doc. 15 della produzione *CP_1*).

5. *CP_1* – basandosi sul presupposto che fra le parti vi fosse già un rapporto contrattuale definito e perfezionato, e anzi parzialmente eseguito - ha interpretato questa comunicazione di Dondi come un integrale recesso, o disconoscimento, del contratto stesso, ed ha promosso un giudizio arbitrale come previsto dalle scritture private sopra citate.

Al Collegio arbitrale *CP_1* ha chiesto di accertare che il contratto fra le parti si era perfezionato, e nello stesso tempo ha chiesto di dichiarare risolto il medesimo contratto, per inadempienza di Dondi. Infine ha chiesto il risarcimento dei danni.

Il Collegio arbitrale, con lodo datato 12 gennaio 2016, ha deciso (con il dissenso di uno dei tre componenti) l'accoglimento della domanda di *CP_1* ha dichiarato risolto il contratto per inadempienza ed ha condannato Dondi al risarcimento dei danni liquidati in euro 280.000 oltre interessi e spese. La pronuncia degli arbitri è dichiaratamente limitata ai rapporti contrattuali relativi alla c.d. Fase Due, in quanto quel Collegio ha ritenuto che la clausola compromissoria fosse limitata in tal senso e non riguardasse dunque i rapporti relativi alla c.d. Fase Uno.

Al momento in cui il presente giudizio è stato riservato in decisione, il lodo risultava passato in giudicato, in quanto la Corte di appello ne aveva dichiarata inammissibile l'impugnazione, e la Corte di cassazione (ord. n. 4072/2024) aveva rigettato il ricorso di Dondi.

6. Il giudizio presente è stato introdotto davanti a questo Tribunale da *CP_1* che sostanzialmente

ripropone qui, con riferimento alla c.d. Fase Uno, le domande già dedotte davanti al Collegio arbitrale e da questo accolte con riferimento alla c.d. Fase *Part*

Poiché, peraltro, nelle scritture private del 2011 e del 2013 era indicata come committente-acquirente *CP_2* - pur essendo pacifico che la parte realmente interessata era Dondi s.p.a. - nel presente giudizio *CP_1* ha citato, oltre a Dondi, anche *CP_2*, proponendo nei suoi confronti, a titolo alternativo o subordinato, le domande specificate nelle conclusioni.

Nel giudizio così introdotto, si sono costituite, con distinte difese, le due convenute, Dondi s.p.a. e *CP_2* deducendo – ciascuna per proprio conto – le contestazioni ed eccezioni che si esamineranno appresso.

Oltre all'abbondante produzione di documenti, l'istruttoria si è svolta con l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio, quest'ultima al limitato scopo di quantificare alcune componenti dei danni dei quali l'attrice *CP_1* chiede il risarcimento.

7. Procedendosi ora alla definizione della controversia, si nota innanzi tutto che la domanda dell'attrice *CP_1* si basa sui seguenti presupposti (dichiarati, e come tali da verificare):

- (a) che l'attrice aveva assunto nei confronti delle convenute determinati obblighi di fare, essenzialmente quello di curare la produzione – secondo l'apposito progetto – dei componenti prefabbricati dell'edificio, e poi curarne il montaggio e la messa in opera sul terreno;
- (b) che quando la produzione di quei manufatti era in fase avanzata, improvvisamente Dondi, con la lettera del 28 febbraio 2014, aveva disconosciuto l'esistenza di un contratto e aveva comunque mostrato di ritenersene interamente liberata, tanto da avviare nuovamente la ricerca del fornitore;
- (c) che il comportamento di Dondi si qualifica come inadempienza contrattuale con la inerente responsabilità; ma anche volendo supporre che il contratto non si fosse ancora perfezionato, detto comportamento si qualificherebbe quanto meno come rottura ingiustificata delle trattative, sanzionabile ai sensi dell'art. 1337 c.c., atteso che Dondi aveva chiesto, o comunque approvato per iscritto, l'esecuzione (anticipata) del contratto;
- (d) che, configurando il comportamento di Dondi (disconoscimento del contratto) una forma di inadempimento del contratto, *CP_1* ha titolo per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento;
- (e) che con riferimento all'ipotesi della risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente-committente, una specifica clausola contrattuale dispone che in tale evenienza spetteranno alla venditrice: i) il prezzo contrattuale del materiale già prodotto; ii) il 25% del prezzo contrattuale del materiale non ancora prodotto; iii) il risarcimento del danno ulteriore, ove dimostrato;
- (f) che in questo caso – ferma la spettanza del corrispettivo per il materiale prodotto e il predetto indennizzo per quello non prodotto – vi è un danno ulteriore che consiste nei costi che la venditrice ha sostenuto o dovrà sostenere per la giacenza e poi per lo smaltimento dei manufatti prodotti, atteso che questi, essendo concepiti e dimensionati in funzione di un progetto specifico, non sono utilmente recuperabili per altri usi;
- (g) che le suddette obbligazioni contrattuali e risarcitorie gravano su Dondi, anche per la Fase Uno, in quanto, pur essendo stati i relativi contratti stipulati da *CP_2* Dondi si è sempre comportata come la committente sostanziale dell'opera, intrattenendo un carteggio con richieste ed istruzioni, sottoscrivendo atti, ecc.; salvo configurarsi una corresponsabilità concorrente e/o alternativa di *CP_2*
[...]

8. Procedendosi ora alla decisione della controversia, appare di immediata evidenza che le parti convenute non contestano che Dondi, con la lettera in data 28 febbraio 2014, abbia manifestato in

modo non equivoco e definitivo di disconoscere il contratto con **CP_1** riservandosi di procedere su nuove basi alla scelta del contraente.

Le parti convenute, inoltre, non contestano che a quella data **CP_1** avesse già approntato una buona parte dei manufatti (elementi prefabbricati) previsti dal progetto; non negano che l'averli prodotti rappresenti per **CP_1** una perdita, trattandosi di materiale non utilizzabile se non per quello specifico progetto; ma non si dichiarano disposte a ritirare i manufatti prodotti su loro ordinazione, pagandone il prezzo o anche non pagandolo.

Non deducono che il loro (tacito) rifiuto di ritirare il materiale prodotto sia giustificato perché – in ipotesi – siano stati prodotti manufatti non conformi al progetto, ovvero viziati, ovvero eccedenti arbitrariamente la quantità richiesta. Non addebitano a **CP_1** di essere incorsa, nella esecuzione del contratto, in negligenze, errori, o ritardi, invocabili (a ragione o a torto) quali motivo, o pretesto, per la revoca della commessa.

Non eccepiscono di avere già remunerato **CP_1** in qualsivoglia maniera, diretta o indiretta.

In sintesi, le parti convenute non dicono nulla che porti ad escludere che a **CP_1** spetti a buon diritto una congrua somma di denaro a fronte dell'attività svolta secondo contratto. Questo punto si deve dunque considerare tacitamente riconosciuto, salvo precisarne la formula (corrispettivo contrattuale ovvero indennizzo ovvero risarcimento) e i criteri di liquidazione.

L'unico punto oggetto di contestazione è la individuazione della parte obbligata. Ciascuna delle due convenute nega di essere passivamente legittimata alla causa e sostiene che tenuta al pagamento sia l'altra. Alla soluzione di questo problema sono dedicate le considerazioni che seguono.

9. Le due scritture private – rispettivamente in data 21.11.2011 per le strutture e in data 10 aprile 2013 per le fondazioni – relative alla c.d. Fase Uno individuano come committente e acquirente **CP_2**. Non vi è detto esplicitamente che utilizzatrice finale sarà Dondi s.p.a.; questo semmai si può considerare sottinteso, dal momento che la scrittura del 21.11.2011 (non anche l'altra) appare firmata anche da Dondi, peraltro con la dicitura “*P.P.V.*” che è incontrovertibile si debba leggere “*per presa visione*”.

Stando a questi documenti, dunque, non pare dubbio che relativamente al loro oggetto la controparte contrattuale di **CP_1** era **CP_2**.

Ci si deve dar carico, tuttavia, di una differenza di primario rilievo.

Mentre **CP_2** non disconosce la scrittura del 21.11.2011 (salvo sostenere con altri argomenti che da essa non derivano obbligazioni a suo carico) essa disconosce quella del 10.4.2013 in quanto non validamente firmata dal suo legale rappresentante.

Ed invero, l'atto prodotto da **CP_1** quale doc. 3 fra gli allegati alla citazione, si compone di sei pagine e solo in calce ad una di queste (la terza), nello spazio predisposto per la firma dell'acquirente, si vede una firma illeggibile accompagnata dal timbro con la dicitura “**CP_2** - *L'amministratore unico*”; e non è controverso che sia stata apposta dal legale rappresentante di **CP_2**. Nella quarta e nella quinta pagina appare una firma illeggibile – comunque diversa da quella predetta - riconosciuta come quella del geom. **Persona_1**, socio non amministratore di **CP_2** ma delegato informalmente da questa a trattare gli aspetti tecnici del progetto; funzione nota alla controparte contrattuale **CP_1** e da questa accettata, visto che la lettera con cui **CP_1** aveva inviato a **CP_2** lo schema di contratto appare indirizzata a **CP_2** con la precisazione “*alla cortese attenzione del Geom. **Persona_1***”.

Va inoltre considerato che l'atto in questione veniva formato nell'ambito di un rapporto trilaterale (fra **CP_2**, Dondi e **CP_1** instaurato già da tempo; replicava la formula già usata fra le stesse parti con la scrittura 21.11.2011 (doc. 1 allegato all'atto di citazione **CP_1**; i suoi contenuti rispecchiavano gli

accordi pacificamente osservati e mai messi in discussione prima del 28 febbraio 2014 (data della lettera con la quale Dondi revocava la commessa).

In questo contesto di fatto, la firma apposta dal legale rappresentante di *CP_2* in una singola pagina della scrittura 10.4.2013 – accompagnata dalla firma apposta in altre pagine dal soggetto che pacificamente fungeva da portavoce di *CP_2* pur senza averne formalmente la delega – va interpretata nel senso che esprimeva la volontà negoziale di accettare l'intero documento, ossia lo schema proposto da *CP_1* nella sua interezza.

Questa conclusione si basa anche sul principio di cui all'art. 1362 c.c., a norma del quale le dichiarazioni negoziali si debbono interpretare ricercando la volontà effettiva delle parti, a tal fine tenendo conto del complesso del loro comportamento reciproco, anteriore e posteriore alla formazione del documento.

10. Ritenuto, dunque, che entrambe le scritture private intercorse fra *CP_1* e *CP_2* sono opponibili a quest'ultima, si deve ora decidere se siano opponibili anche a Dondi, quale destinataria finale delle prestazioni promesse da *CP_1* a *CP_2*.

Non si tratta di un caso di “rappresentanza” ai sensi degli artt. 1387 e seguenti c.c., se l’effetto proprio e tipico della rappresentanza è che il contratto concluso dal rappresentante, mentre obbliga direttamente il rappresentato, non obbliga il rappresentante (art. 1388).

E’ vero che appariva chiaro sin dall’inizio che la beneficiaria finale dei contratti stipulati da *CP_2* sarebbe stata Dondi; lo dimostrava anche quella firma “*per presa visione*” apposta sulla scrittura del 21.11.2011. Così come è stata Dondi a decretare unilateralmente la fine del rapporto il 28.2.2014. Tutto ciò, unitamente ad altri elementi, potrà legittimare *CP_1* ad agire direttamente (anche) contro Dondi. Ma era altrettanto evidente che *CP_2* firmava e si obbligava (anche) in proprio.

11. La disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti si ispira ad alcune linee costanti: la tutela del creditore e la tutela dell’affidamento.

Ne deriva, fra l’altro, che se, in un rapporto di credito, per effetto di un atto sopravvenuto un terzo assume la posizione di debitore, non per questo il debitore originario è liberato: il nuovo debitore non sostituisce il primo ma gli si aggiunge quale coobbligato in solido. La liberazione del primo debitore si verifica solo se il creditore accetta espressamente la sostituzione. Così gli articoli 1268, 1272, 1273, 1406 c.c.; queste disposizioni si riferiscono ad ipotesi differenziate ma sono accomunati dal *favor creditoris* il quale si palesa così come un principio generale suscettibile anche di applicazione estensiva..

Pertanto, posto che gli atti posti in essere da Dondi dopo la firma dei contratti, e i suoi comportamenti materiali, consentono a *CP_1* di agire direttamente (anche) nei suoi confronti, rimane comunque invariata la posizione debitoria di *CP_2* con la inherente legittimazione passiva, non ravvisandosi nell’intera vicenda alcun atto con il quale *CP_1* abbia acconsentito a liberarla.

Concludendo sul punto, si rigettano le eccezioni di *CP_2* per gli aspetti sin qui considerati.

12. Si passa ora ad esaminare la posizione di Dondi s.p.a., rispetto alle domande dell’attrice.

Si è già detto che sin dal momento in cui *CP_1* e *CP_2* hanno posto in essere la prima scrittura privata (21.11.2011) era palese che beneficiaria finale delle prestazioni di *CP_1* sarebbe stata Dondi, benché *CP_2* agisse (formalmente) in proprio e non quale rappresentante. Da quel momento in poi tutte le comunicazioni, verbali e scritte, che in qualsiasi modo concernessero l’esecuzione di quel contratto sono intercorse direttamente fra *CP_1* e Dondi.

Lo stesso è accaduto per la seconda scrittura privata (10.4.2013) di cui sopra.

Sino a che le comunicazioni dirette fra *CP_1* e Dondi sono rimaste su un piano informale, si poteva

forse sostenere che in quei casi Dondi, pur avendo un interesse proprio, fungeva – per praticità - da portavoce del soggetto titolare del rapporto contrattuale, cioè *CP_2*, e solo a quest'ultimo, dunque, se ne imputavano gli effetti giuridici.

Altro è da dire, però, riguardo a quei casi nei quali Dondi agiva sul piano formale. Ciò è accaduto con la presentazione delle istanze rivolte alle autorità pubbliche per il permesso di costruire e analoghi provvedimenti; atti presentati da Dondi a nome proprio spendendo la qualifica di committente dei lavori (documenti 7 e 8 della produzione dell'attrice).

Appare risolutiva, in tal senso, la circostanza che Dondi ha apposto la sua firma (con relativo timbro) sulle tavole dei disegni esecutivi (documenti 9-12 della produzione dell'attrice) con la formula “*per approvazione e benestare alla produzione*”.

Era questo un passaggio procedurale espressamente previsto dal contratto (pag. 7 della scrittura privata 21.11.2011; pag. 4 della scrittura privata 10.4.2013) di primaria rilevanza negoziale in quanto rappresentava la conclusione definitiva della fase della progettazione. Autorizzava e nello stesso tempo obbligava la venditrice a procedere senz'altro alla produzione effettiva dei prefabbricati.

Esercitando – in prima persona – queste facoltà, Dondi assumeva per sé, pienamente e anche in modo formale, quel ruolo di committente-acquirente che già rivestiva di fatto. E ne assumeva la responsabilità di fronte alla controparte, anche per gli effetti di cui all'art. 1272 c.c..

Conclusivamente, le due convenute Dondi e *CP_2* vanno considerate coobbligate in solido verso *CP_1* all'adempimento dei contratti in questione.

13. Se il riconoscimento di un vincolo di solidarietà passiva risponde all'esigenza di garantire il creditore (*CP_1* e di tutelarne l'affidamento, rimane il fatto che l'obbligato principale – quale beneficiario finale delle prestazioni richieste a *CP_1* – è Dondi.

Ne consegue che, nei rapporti interni fra i condebitori, l'obbligazione grava interamente su Dondi (art. 1298, primo comma, c.c.).

Pertanto, nella misura in cui a pagare il debito sia *CP_2*, questa avrà diritto di rivalsa su Dondi.

Con ciò, si intende assorbita la domanda di “manleva” formulata da *CP_2* nei confronti di Dondi.

14. E' fondata anche la tesi dell'attrice, secondo cui la posizione assunta da Dondi (e poi mantenuta) nel considerarsi irreversibilmente svincolata dal contratto – peraltro già in fase di avanzata esecuzione da parte di *CP_1* – si configura come un vero e proprio inadempimento del contratto stesso.

Da qui l'appropriatezza e l'accoglitibilità della domanda di risoluzione del contratto, proposta da *CP_1* ai sensi dell'art. 1453, c.c..

Peraltro, il contratto concluso fra le parti prevede che in caso di risoluzione per inadempienza della parte committente, quest'ultima sia tenuta al pagamento dell'importo che si ottiene sommando tre addendi: il prezzo contrattuale dei manufatti già prodotti da *CP_1* il 25% del prezzo contrattuale dei manufatti non ancora prodotti; il risarcimento del danno ulteriore ove dimostrato.

In questo caso il danno ulteriore è stato indicato dall'attrice nel costo della custodia (stoccaggio), prima, e dello smaltimento, poi, dei manufatti prodotti, non ritirati dalla committente e non suscettibili di essere recuperati per usi diversi.

L'importo dei primi due addendi è esposto dall'attrice nell'atto di citazione (pag. 15) come segue:

Fondazioni: corrispettivo contrattuale totale del materiale, euro 127.400; materiale prodotto 85.200.
Edificio: corrispettivo contrattuale del materiale euro 650.000, materiale prodotto euro 565.500.

Totale del valore contrattuale del materiale approntato: € 650.700. Importo previsto del materiale non

approntato: euro 126.700; penale contrattuale (25% del non prodotto) euro 31.765.

Totale complessivo 682.375,00.

In mancanza di prova contraria, il credito si può ritenere confermato in questo importo. Trattandosi di calcolo sviluppato in conformità alle apposite clausole contrattuali – le quali fanno riferimento al corrispettivo stabilito in contratto, sia per il materiale prodotto che per quello non prodotto – tale criterio di liquidazione appare prevalente rispetto a quello, diverso, seguito dal CTU basato sui costi di progettazione e produzione (presunti), sulle spese generali (presunte) e sul mancato guadagno (presunto).

Riguardo al danno ulteriore, che consiste nei costi sostenuti per lo stoccaggio del materiale prodotto e poi per il suo smaltimento, esso è stato calcolato dal CTU, in modo che si condivide e i cui criteri si richiamano interamente, facendo riferimento per entrambe le attività al *Parte_3* 2013.

Il giusto costo unitario di stoccaggio, quindi, è stato individuato in €./ton 0,15 al mese. Di conseguenza, in riferimento agli accertati materiali prodotti, si devono quantificare i costi di stoccaggio come segue:

Commessa edificio €. 1347,45x0,15x4.108 = €. 830.298,69;

Commessa fondazioni €. 28,07x0,15x4.108 = €. 17.296,73;

per un importo complessivo di €. 847.595,42.

I costi di smaltimento risultano essere quantificabili come segue:

Comm. edificio €. 103,00x527,98 + 1,34x13.474,50 = €. 72.437,76;

Comm. fondazioni €. 103,00x11,26 + 1,34x280,70 = €. 1.535,92;

Per un importo complessivo di €. 73.973,68.

In conclusione, *CP_2* e DONDI SPA, in solido tra loro e nei rapporti interni a carico integrale di DONDI SPA a corrispondere a titolo di risarcimento a *Controparte_1* la somma complessiva di € 1.603.944,1. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così liquidata deve essere applicata la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo.

Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attrice ed a carico solidale delle convenute come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 38.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico dei soccombenti, ciascuno per metà.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa

- 1) Risolve i contratti del 21.11.2011 e del 10 aprile 2013;
- 2) Condanna *CP_2* e DONDI SPA, in solido tra loro, e nei rapporti interni a carico integrale di DONDI SPA, a corrispondere a titolo di risarcimento a *CP_1*

Controparte_1 la somma complessiva di € 1.603.944,1, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;

- 3) Condanna *CP_2* e DONDI SPA, in solido tra loro, a rifondere a [...] *Controparte_1* le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 38.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico dei soccombenti, ciascuno per metà.

Perugia, 24 settembre 2025

Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani